

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 149/CGF – RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO S.S.D. F.C. BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BELLOCCI MARCO SEGUITO GARA BIKKEMBERGS F./CARPI CALCIO DEL 17.1.2010 2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010, ha inflitto al calciatore Bellocci Marco, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Bikkembergs F./Carpi Calcio del 17.1.2010, il Bellocci reagiva, a gioco fermo, ad un fallo subito, colpendo con violenza un calciatore avversario con una gomitata all’altezza dell’occhio sinistro, rendendone necessaria la sostituzione.

Avverso tale provvedimento la società S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.1.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l’1.2.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone s.r.l. di Fossombrone (Pesaro e Urbino), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.C.D. CITTA' DI CONCORDIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAZZARELLA CARLO SEGUITO GARA MONTECCHIO M./CITTÀ DI CONCORDIA DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

Al 30° del secondo tempo, della gara Montecchio Maggiore/Città di Concordia disputata il 17.1.2010, il calciatore Mazzarella Carlo numero 18 della società Città di Concordia a “*giuoco fermo*” colpiva con un calcio da dietro un avversario.

Il calciatore colpito cadeva a terra e dopo le cure del caso poteva riprendere il gioco.

L'arbitro – su segnalazione dell'assistente – lo espelleva.

Dopo la notifica del provvedimento disciplinare e prima di lasciare il terreno di gioco, il Mazzarella colpiva con violenza a gamba tesa il costato di un avversario, mettendone a rischio l'incolumità.

Nella circostanza, il calciatore colpito non ha riportato conseguenze poiché è riuscito ad indietreggiare così da elidere le conseguenze del colpo subito.

Nello stesso frangente il Mazzarella cercava di colpire con una testata un altro calciatore avversario.

Non riusciva nell'intento in quanto prontamente fermato, a fatica, da tre suoi compagni.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010, lo sanzionava con la squalifica per sette gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Città di Concordia che chiedeva una riduzione della squalifica rilevando che il fallo che aveva determinato l'espulsione era avvenuto in una normale fase di gioco in cui si contendeva il pallone, di tanto che l'arbitro non aveva preso alcun provvedimento ed era intervenuto successivamente solo su segnalazione dell'assistente.

Il secondo episodio relativo all'intervento su di un avversario dopo la notifica del provvedimento di espulsione, era dovuto ad un gesto di difesa in quanto il Mazzarella era stato circondato da più avversari che lo spintonavano ed offendevano; tant'è vero che l'arbitro ne ammoniva uno.

La società contestava infine quanto refertato dall'arbitro in merito al tentativo di colpire un avversario con una testata, rappresentando che il Mazzarella aveva lasciato il terreno di gioco senza alcun ulteriore comportamento violento raggiungendo tranquillamente gli spogliatoi essendo mal interpretata la sua gestualità ed evidenziava l'indole non violenta del calciatore che mai in precedenza era stato espulso per condotte violente.

Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale – nonché da quello dell'assistente – emerge, in maniera inequivocabile, tutto il comportamento tenuto dal calciatore Mazzarella fedelmente ricostruito dal giudice di primo grado.

Giudice che ha correttamente motivato alla luce di una connotazione particolarmente violenta e reiterata del comportamento del giocatore così come puntualmente descritta dall'arbitro e dall'assistente; non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione degli ufficiali di gara che hanno fedelmente ricostruito gli accadimenti in quel momento percepiti.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha comminato l'esatta sanzione prevista dal vigente C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell'A.C.D. Città di Concordia di Concordia Sagittaria (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. NUOVA CASSETTE
AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3;**
- **AMMENDA DI €150,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.10.2009 AL SIG. EMILIANO MASTROIACO;**
- **SQUALIFICA DI UNA GARA AL SIG. MAURIZIO LAURETI**

SEGUITO GARA PESCOROCCHIANO/NUOVA CASSETTE DEL 4.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 52 LND del 22.10.2009)

Con atto del 23.1.2010, l'A.S.D. Nuova Casette proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso le sanzioni di cui in epigrafe.

Quanto sopra a cagione della assunta posizione irregolare del calciatore Laureti Maurizio il quale a causa di una residua squalifica non scontata, non avrebbe potuto partecipare alla gara Pescorocchiano/Nuova Casette del 4.10.2009.

La decisione di I grado non veniva gravata passando, quindi, in giudicato.

Il ricorso è, all'evidenza, inammissibile non rappresentando alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 39 C.G.S. che ne legittimano la proposizione.

La società reatina, infatti, con affermazioni apodittiche ed argomentazioni opinabili si è limitata a contestare la motivazione del I Giudice che avrebbe errato nella interpretazione delle norme di diritto applicate al caso di specie.

Tuttavia, tale censura, non figura tra le fattispecie previste dall'art. 39 C.G.S. e per tale ragione il ricorso non può trovare ingresso in questa sede.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex. art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla A.S.D. Nuova Casette di Rieti.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 10 agosto 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete